

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00293 **DEL** 3 DICEMBRE 2025

PROPOSTA N. 2539 DEL 2025

OGGETTO: Approvazione disciplinare in materia di costituzione di parte civile delle autorità garanti istituite presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie).

L'anno 2025, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 13.48, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 35

Con l'assistenza tecnico-giuridica della Segretaria generale dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente,

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 34;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la disposizione di servizio 1° ottobre 2025 n. B00043 (Disposizione transitoria nelle more dell'istituzione delle nuove aree);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche);

VISTA legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie) e, in particolare, l'articolo 72 (*Costituzione parte civile delle autorità garanti*), a norma del quale, in particolare:

- è rimessa alla valutazione delle autorità garanti istituite presso il Consiglio regionale la possibilità di “... *costituirsi parte civile nei procedimenti penali pendenti a tutela di un interesse che rientri nell'ambito delle loro funzioni ...*”, sempre che ricorrano i “... *necessari presupposti giuridici e fattuali ...*” (co. 1);
- l'autorità garante, qualora costituitasi parte civile, “... *è assistita in giudizio dall'Avvocatura regionale ovvero, in caso di indisponibilità, da un avvocato che abbia accettato di prestare l'attività senza oneri a carico della Regione scelto dall'autorità stessa, salvaguardando il principio di rotazione, tra gli avvocati iscritti in un apposito elenco tenuto presso il Consiglio regionale ...*” (co. 2);
- con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono definiti i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al richiamato comma 2, iscrizione che avviene sulla base di un apposito avviso pubblico a tal fine emanato (co. 3);

RITENUTO pertanto di dover disciplinare, con l'Allegato A (Disciplinare per normare aspetti relativi alla costituzione di parte civile delle autorità garanti istituite presso il Consiglio regionale nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20) alla

presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, quanto disposto dal richiamato articolo 72 della l.r. 20/2024;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare l'Allegato A (Disciplinare per normare aspetti relativi alla costituzione di parte civile delle autorità garanti istituite presso il Consiglio regionale nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Segretaria generale e al Servizio competente in materia di autorità garanti l'espletamento di ogni adempimento diretto a dare esecuzione alla presente deliberazione;
3. di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporre che la stessa sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, nel sito *web* istituzionale del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale, alla Segretaria generale e al Servizio competente in materia di autorità garanti.

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO A

Disciplinare in materia di costituzione di parte civile delle autorità garanti istituite presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie)

Art. 1

(Oggetto)

1. Con il presente disciplinare si stabiliscono i criteri e le modalità di iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 72, commi 2 e 3, della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie), di seguito "Elenco", le modalità di tenuta e di gestione dell'Elenco stesso nonché le modalità di riscossione delle somme da introitare, sia a titolo di risarcimento danni che di spese di giudizio, in base ai provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti in cui le autorità garanti istituite presso il Consiglio regionale (di seguito "autorità garanti") si sono costituite parte civile.

Art. 2

(Requisiti per l'iscrizione all'Elenco)

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco gli avvocati che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione a un albo degli avvocati da almeno 5 anni;
- d) disponibilità a svolgere a titolo non oneroso l'incarico di difensore delle autorità garanti nei giudizi in cui queste ultime stabiliscano di costituirsi parte civile;
- e) non aver commesso grave negligenza e non essersi comportato in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Lazio in occasione di precedenti incarichi;
- f) non avere in corso alcun contenzioso e/o vertenza contro la Regione Lazio a titolo personale;
- g) competenze ed esperienze professionali maturate in materia di difesa civica e/o di tutela di diritti e interessi giuridici di soggetti "deboli", come minori, disabili, anziani, detenuti.

2. Non possono essere iscritti nell’Elenco il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri regionali, dei membri della Giunta regionale nonché delle autorità garanti.

Art. 3

(Criteri e modalità di iscrizione all’Elenco)

1. In coerenza con la previsione di cui all’articolo 72, comma 3, della l.r. 20/2024, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco da parte degli avvocati interessati, il Servizio competente in materia di autorità garanti, di seguito “Servizio”, emana un apposito avviso pubblico, corredata di modello di domanda, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella pertinente sezione dell’homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale, allo scopo di garantire la piena applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione alla procedura inerente.

2. Le informazioni contenute nel modello di domanda di cui al comma 1 sono rese dall’interessato sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

3. Il Servizio cura ogni aspetto dell’attività istruttoria connessa alle domande di iscrizione nell’Elenco pervenute e, all’esito della stessa, sulla base delle domande ammesse, effettua l’iscrizione degli avvocati interessati seguendo l’ordine alfabetico.

4. Successivamente alla scadenza dei termini previsti dall’avviso pubblico di cui al comma 1 per la presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco, il Servizio, a seguito di atto di indirizzo dell’Ufficio di presidenza, provvede alla riapertura dei termini stessi attraverso una comunicazione formale del direttore, da pubblicare, analogamente all’avviso, nel Bollettino ufficiale della Regione e nella pertinente sezione dell’homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

5. Gli avvocati iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare l’eventuale sopraggiunta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 2 ovvero la volontà di essere rimossi dall’Elenco.

Art. 4

(Tenuta e gestione dell’Elenco)

1. Alla tenuta e alla gestione dell’Elenco provvede il Servizio.

2. La gestione dell’Elenco comporta, in particolare:

a) l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle informazioni contenute nel modello di domanda, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 giugno 2024, n. U00099 (Disciplinare in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000);

b) l'aggiornamento dell'Elenco ognqualvolta si procede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione ovvero si verifica una delle condizioni previste nell'articolo 3, comma 5;

c) la cura degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali richiesti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

Art. 5

(Ricorso agli avvocati iscritti nell'Elenco)

1. La costituzione di parte civile delle autorità garanti attraverso il ricorso a un avvocato iscritto nell'Elenco presuppone:

a) la comunicazione a mezzo pec con congruo anticipo, da parte dell'autorità garante interessata, all'Avvocatura regionale, e per conoscenza alla Segreteria generale, dell'intenzione di costituirsi parte civile in relazione a un determinato procedimento;

b) la comunicazione di indisponibilità dell'Avvocatura regionale; indisponibilità che comunque si intende presunta nel caso in cui, al ricorrere di situazioni straordinarie di necessità e urgenza rispetto all'attivazione dell'azione di costituzione di parte civile, l'Avvocatura non riscontri, entro 5 giorni dal suo ricevimento, la comunicazione di cui alla lettera a);

c) l'individuazione dell'avvocato da parte dell'autorità garante interessata, salvaguardando il principio di rotazione, comunicata a mezzo pec al legale prescelto;

d) l'accettazione, da comunicarsi a mezzo pec, da parte del legale prescelto, di prestare la propria attività professionale senza oneri a carico della Regione, con la contestuale dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, relativa al mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2;

e) l'adozione, da parte del Servizio, di apposito provvedimento di incarico.

2. I dati relativi agli incarichi conferiti mediante la procedura di cui al presente Regolamento sono pubblicati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013.

Art. 6

(Modalità di riscossione delle somme)

1. Le eventuali somme riconosciute a titolo di risarcimento alle autorità garanti costituite parte civile sono introitate dal Consiglio regionale su apposito capitolo di competenza del Servizio e, successivamente, destinate al finanziamento delle attività svolte dall'autorità garante interessata nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
2. Le eventuali somme liquidate dall'autorità giudiziaria a titolo di spese di giudizio vengono introitate direttamente dall'avvocato incaricato, qualora antistatario, ovvero confluiscano su apposito capitolo di competenza del Servizio. In tale ultimo caso, il Servizio adotta i provvedimenti finalizzati alla liquidazione di tali somme in favore dell'avvocato incaricato.

Copia